



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

OGGETTO :

Determinazione aliquote per l'applicazione dell' imposta municipale propria "IMU" - anno 2012.

L'anno **duemiladodici**, addì **diciannove**, del mese di **giugno**, alle ore **20** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Consigliere	X	
ROMANO Paolo	Consigliere	X	
SICILIANO Concetta	Consigliere	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Consigliere	X	
OLLINO Dinamaria	Consigliere	X	
POLLONE Lidia	Consigliere	X	
MAGGIO Francesco	Consigliere	X	
FOGLIATO Rosella	Consigliere	X	
LE DONNE Giovanni	Consigliere	X	
DI SCIULLO Fiorenza	Consigliere	X	
MANCUSO Massimiliano	Consigliere	X	
CAPARELLI Alessandro	Consigliere	X	
FRANCO Daniele	Consigliere	X	
BORGARELLO Patrizia	Consigliere	X	
ELIA Tommaso	Consigliere	X	
TRIMBOLI Domenico	Consigliere	X	
Totale		17	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **Dott. Alberto CANE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la **Sig.ra Lidia Pollone**, nella sua qualità di Presidente, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "imu" – anno 2012.

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO**
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

Tenuto conto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.";

Dato atto che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

L'Assessore alle Politiche Finanziarie e Programmazione propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :

CATEGORIE CATASTALI	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATE COMPRESSE PERTINENZE	4,5
IMMOBILI SFITTI	10,3
IMMOBILI LOCATI CON CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO LIMITATAMENTE AL PERIODO DI DURATA DI EFFETTIVA DELLA LOCAZIONE	9
CAT. A -NON ABITAZ. PRINCIPALIE(ESCLUSI A/10) DATA IN COMODATO D'USO GRATUITO REGISTRATO A PARENTI DI 1° GRADO IN LINEA RETTA A CONDIZIONE CHE IL PARENTE DIMORI ABITUALMENTE E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITA' IMMOBILIARE - LIMITATAMENTE AD UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE	7,6
CAT. A - NON ABITAZIONE PRINCIPALE ESCLUSI A/10	9
A/10	9
B	6,8
C/1	8,6
C/2 - C/6 - C/7 - NON PERTINENZE DI ABITAZIONE PRINCIPALE	9
C/3 - C/4 - C/5 -	8,6
ALTRI D .	8,6
D/5	10,3
D/10 - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	2
CAT. D - NON ACCATASTATI	9
TERRENI AGRICOLI E TERRENI NON COLTIVATI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA	9
ALTRI TERRENI AGRICOLI	9
AREE FABBRICABILI	10,3
AREA A SERVIZI CON CUBATURA	9
AREE FABBRICABILI MA NON USUFRUIBILI PER VINCOLO DI INEDIFICABILITA'	9


Valore Aree Edificabili - importo al mq.-

Zona residenziale	€ 58,00
Zona industriale / artigianale	€ 35,00
Area servizi con cubatura	€ 25,00

- 3) La detrazione per abitazione principale è pari a **€ 200,00 oltre a € 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di € 400,00.
- 4) di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;**
- 5) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato in data odierna dal Consiglio Comunale.
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.;
- 7) A norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Avv. Guglielmo Lo Presti – Dirigente Servizi Amministrativi.
- 8) Avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.


IL PROPONENTE:

L'Assessore alle Politiche Finanziarie
e Programmazione
(OLLINO Dott.ssa Dinamaria)




IL REDATTORE:

Il Responsabile Servizi Finanziari
Rag. M.A. Tecla Zaccagnino



VISTO:

Il Sindaco
(BALDI Dott. Ugo)



VISTO:


Il Segretario Generale
CANE Dott. Alberto



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta che precede, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:


a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE-----

Il Dirigente dei Servizi di Direzione e di Staff.
(Avv. *Guillermo Lo Presti*)



b) alla regolarità contabile: FAVOREVOLE-----

Il responsabile di Ragioneria
(Rag. *M.A. Tecla Zaccagnino*)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'intervento dell'Assessore alle Politiche Finanziarie e Programmazione Dott.ssa Dinamaria Ollino;

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Richiamato il Decreto Legislativo 267/00 ;

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole della Commissione per i Servizi di Direzione e di Staff riunitasi in data 6.06.2012 ai sensi dell'art.67 del regolamento del Consiglio Comunale;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Sentiti gli interventi del Sindaco e dei consiglieri Trimboli, Borgarello, Maggio nonché i chiarimenti del Segretario Generale e dell'Assessore Ollino;

Dato atto che i predetti interventi sono registrati su supporti magnetici ed informatici depositati agli atti;

Effettuata la votazione in forma palese, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente :

- Presenti : n. 17
- Astenuti : n. 0
- Votanti : n. 17
- Favorevoli : n. 12
- Contrari : n. 5 (Caparelli, Franco, Borgarello, Elia, Trimboli)

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.

2. Si effettua successiva votazione espressa in forma palese per l'immediata eseguibilità del presente atto, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

- Presenti : n. 17
- Astenuti : n. 0
- Votanti : n. 17
- Favorevoli : n. 12
- Contrari : n. 5 (Caparelli, Franco, Borgarello, Elia, Trimboli)

Constatato l'esito della votazione

DICHIARA


la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000, ai fini dell'adozione del bilancio di previsione 2012 nell'odierna seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

: 
(Lidia Pollone)



IL SEGRETARIO GENERALE

: 
(Dott. Alberto Cane)